

FAQ - bando Intervento SRD 15.2 – tipologia “Vivaistica forestale” del CSR 2023-2027

Categorie e tipologie di spese ammissibili e non ammissibili

D1: Nelle spese ammissibili sono comprese **strutture fisse (fabbricati)** destinate alla coltivazione delle piante?

*R: Come precisato ai par. B.5.1 lettera d) e B.6.2 lettera b), sono ammissibili esclusivamente le spese per l'acquisto, costruzione o miglioramento, ristrutturazione, recupero, ampliamento di **serre, tunnel, ombrai** dedicati alla coltivazione di MFM, con caratteristiche e materiali orientati ad un minor impatto ambientale (risparmio idrico/energetico)."*

Le serre fisse (comprendenti parti in muratura o comportanti l'impermeabilizzazione del suolo), sono ammissibili se destinate esclusivamente alla produzione vivaistica forestale, tenendo conto che, data la capacità di alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico del territorio, secondo la giurisprudenza consolidata, la loro realizzazione è assoggettata al rispetto di tutte le norme urbanistico-edilizie vigenti per le nuove costruzioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 6 (L) del DPR 380/2001, soltanto le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sono considerate attività edilizia libera, e quindi esenti da titolo abilitativo.

D2: E' ammissibile la realizzazione di **laboratori per la micropropagazione**?

*R: Circa l'ammissibilità delle spese per la realizzazione di strutture fisse, come precisato ai par. B.5.1 lettera d) e B.6.2, lettera b), sono ammissibili esclusivamente le spese per la realizzazione di **serre, tunnel, ombrai**.*

Lo stesso par. B.6.2, lettera d), come modificato dalla D.D. 480 del Settore Foreste del 18.06.2024, precisa che sono invece ammissibili le spese di acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature per la coltivazione in vivaio connessi alle diverse fasi della produzione vivaistica forestale, inclusa la micropropagazione.

Si evidenzia infine che come indicato dal par. B.6.3, restano invece escluse le spese per l'acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo.

D3: Nelle spese ammissibili sono compresi **fondi o battuti in cemento**?

R: Il fondo in cemento è ammissibile esclusivamente qualora venga realizzato in abbinamento all'intervento b) (par. B.6.2), che include acquisto, costruzione o miglioramento, ristrutturazione, recupero, ampliamento di serre, tunnel, ombrai dedicate alla coltivazione di MFM con caratteristiche e materiali orientati ad un minor impatto ambientale (risparmio idrico/energetico). Si precisa, come indicato per la FAQ n. 1, che le serre fisse (comprendenti parti in muratura o comportanti l'impermeabilizzazione del suolo), sono ammissibili se destinate esclusivamente alla produzione vivaistica forestale, tenendo conto che, data la capacità di alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico del territorio, la loro realizzazione è assoggettata al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti per le nuove costruzioni. Infatti, ai sensi dell'art. 6 (L) del DPR 380/2001, soltanto le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sono considerate attività edilizia libera, e quindi esenti da titolo abilitativo.

D4: La realizzazione di **pozzi** per prelievo acqua è una spesa ammissibile?

*R: Come precisato al par. B.6.2, lettera c) sono ammissibili solo la realizzazione ed il miglioramento degli impianti di irrigazione in serra (e in pieno campo), **che comportino una riduzione dei consumi energetici e/o idrici rispetto all'ordinarietà**. Non sono perciò ammissibili le spese per la realizzazione di nuovi punti di prelievo dell'acqua da corpi idrici sotterranei (es. pozzi) o superficiali.*

D5: Sono ammissibili le **spese per la certificazione delle emissioni** durante il ciclo di coltivazione del materiale forestale di moltiplicazione in vivaio al fine di ottenere la certificazione LCA?

R: Il CSR indica esplicitamente nella scheda dell'intervento SRD15 tra le spese non ammissibili quelle sostenute "per l'adesione ai sistemi di certificazione di gestione forestale sostenibile o di altri regimi di certificazione basati sul mercato".

Come precisato al par. B.6.2, lettera f) sono tuttavia ammissibili le "Spese per interventi volti all'adeguamento ai parametri richiesti dai sistemi di certificazione e di tracciabilità dei materiali forestali di moltiplicazione".

Quindi, al fine di ottenere la certificazione LCA, saranno ammissibili le spese relative ad interventi che riducono gli impatti ambientali del processo di produzione. La DD n. 480 del 18.06.2024 ha esteso l'ammissibilità di tali spese nel caso siano in abbinamento alle voci di cui alle lettere a), b), c) o d)".

Così come previsto dall'Allegato IV, nel Piano di investimento sarà pertanto necessario descrivere nel dettaglio il processo produttivo attuale, con particolare riguardo agli aspetti tecnico-ambientali oggetto di obiettivi miglioramento, le azioni con cui si intendono raggiungere tali obiettivi e le **modalità di misurazione** della riduzione dei consumi e degli impatti ambientali.

D6: E' ammissibile l'acquisto delle seguenti macchine o attrezzature?

A) trattrice agricola?

R: Le trattrici agricole ordinarie non sono finanziabili, trattandosi di macchine non specifiche per la produzione vivaistica, comunque finanziabili tramite l'intervento SRD01 del CSR2023-2027. Potranno essere ammesse trattrici di piccole dimensioni, se ritenute specifiche per la coltivazione in vivaio, all'interno di serre o su interfilari molto stretti, secondo quanto illustrato e motivato nel piano di investimento di cui all'Allegato IV.

B) cestello per potature?

R: No, non è ammissibile in quanto attrezzatura connessa non alla produzione vivaistica di materiale forestale di moltiplicazione (MFM), ma alle cure colturali alle piantagioni arboree e nel verde urbano.

C) barra per il diserbo, atomizzatore, cimatrice, erpice, rimorchio, carro semovente?

R: Come precisato al par. B.6.2, lettera d) del Bando sono ammissibili le spese di acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature mobili per la coltivazione in vivaio. In particolare, potranno essere ammessi tali macchinari e/o attrezzature mobili se ritenuti specifici per la coltivazione in vivaio, all'interno di serre o su interfilari molto stretti, secondo quanto illustrato e motivato nel piano di investimento di cui all'Allegato IV.

D) celle frigo?

R: sì, sono esplicitamente citate nel punto a) del par. B.6.2.

E) trincia forestale/sbanchinatrice?

R: Non sono ammesse trince forestali

F) fresa?

Possono essere ammessi macchinari e/o attrezzature adatti alla coltivazione in vivaio, secondo quanto illustrato e motivato nel piano di investimento di cui all'Allegato IV; a tal fine, per le frese si ritiene adeguata una potenza richiesta a non superiore ai 100 CV.

D7 Come si deve intendere la frase “Acquisto di macchinari e/o attrezzature mobili per preparazione/coltivazione/confezionamento del MFM” riportata alla lettera f) del par. B.5.1 e alla lettera d) del par. 8.6.2 del bando?

R. L’aggettivo “mobili” si riferisce alle “attrezzature”, i macchinari possono essere fissi.

Cumulabilità con altri contributi

D8: *Il credito di imposta al 20% messo a disposizione per i progetti di digitalizzazione 4.0 è cumulabile con il cofinanziamento in oggetto?*

R: Sì, è cumulabile con il contributo in oggetto e non costituisce doppio finanziamento (par. B.6.7). Per informazioni sul credito di imposta 4.0 consultare la pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/credito-dimposta-per-investimenti-in-beni-strumentali>

Allegati per la presentazione delle domande

D9: *Come vanno allegati i preventivi degli investimenti?*

R: I preventivi devono essere inclusi e allegati nel Piano di investimento, non è presente una voce specifica per allegarli separatamente.

D10: *È necessario motivare la scelta del preventivo migliore?*

R: Sì, la scelta del preventivo va motivata all’interno di una breve relazione, da allegare insieme ai preventivi al Piano d’investimento.

Specie autoctone

D11: *I cloni di pioppo rientrano nelle voci “Populus nigra / P. alba” della tabella allegata al Bando (ALLEGATO VI)?*

R: No, i cloni di pioppo non rientrano nelle specie autoctone, come specificato anche dal Regolamento 1/R/2022 - Allegato 1 (sottosezioni a e b).